SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 1 (70%) **Anno 132° — Numero 234**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 5 ottobre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 27 settembre 1991, n. 313.

Attuazione della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'art. 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 88/378/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per giocattolo qualsiasi prodotto concepito o manifestamente destinato ad essere utilizzato a fini di gioco da minori di anni 14, compresi gli eventuali relativi apparecchi di installazione d'uso ed altri accessori.

2. Non sono considerati giocattoli i prodotti elencati nell'allegato I.

3. Per immissione sul mercato si intende tanto la vendita quanto la distribuzione a titolo gratuito del giocattolo.

Art. 2.

Condizioni di sicurezza

1. I giocattoli debbono essere fabbricati a regola d'arte in materia di sicurezza e possono essere immessi sul mercato solo se non compromettono la sicurezza e/o la salute degli utilizzatori o di altre persone, quando siano utilizzati conformemente alla loro destinazione, per una durata d'impiego prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini.

2. Il disposto del comma 1 è osservato se i giocattoli rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II.

Art. 3.

Presunzione di conformità

1. Si presumono conformi ai requisiti di cui al comma 2 dell'art. 2 i giocattoli fabbricati in conformità alle norme nazionali che li riguardano e che recepiscono le norme armonizzate comunitarie.

2. Per quanto riguarda i giocattoli fabbricati in Italia le norme nazionali di ricezione delle norme armonizzate comunitarie sono emanate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Qualora nella fabbricazione le norme di cui ai precedenti commi non siano state integralmente osservate, o quando non esistano, i giocattoli possono essere immessi sul mercato soltanto dopo aver ricevuto un attestato CE del tipo, con il quale un organismo, autorizzato ai sensi dell'art. 6, dichiara la conformità dei giocattoli ai requisiti essenziali di cui al comma 2 dell'art. 2.

Art. 4.

Marchio «CE»

1. Non possono essere immessi sul mercato i giocattoli privi del marchio CE, consistente nel simbolo «CE».

2. Il marchio CE è apposto sul giocattolo dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità europea. Con l'apposizione del marchio il fabbricante o il mandatario attestano sotto la loro responsabilità che il giocattolo è stato fabbricato in conformità alle norme di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3, oppure che è conforme al modello approvato ai sensi del comma 3 dell'art. 3.

3. È vietato apporre sui giocattoli marchi o iscrizioni che possono essere confusi con il marchio CE.

Art. 5.

Indicazioni sui giocattoli

1. Sul giocattolo o sul suo imballaggio, in maniera visibile, leggibile e indelebile, devono essere apposti il marchio CE, il nome e/o la ragione sociale e/o il marchio, nonché l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario o del responsabile dell'immissione sul mercato della Comunità economica europea, anche in forma abbreviata purché consenta una identificazione semplice e agevole, nonché le avvertenze e le precauzioni da usare secondo il dettato dell'allegato IV.

2. Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o composti da elementi di piccole dimensioni, le indicazioni di cui al comma 1 possono essere apposte su un'etichetta o su un foglio informativo allegato al giocattolo. Qualora le indicazioni di cui ai commi precedenti non siano apposte sul giocattolo occorre richiamare l'attenzione del consumatore sull'utilità di conservarle.

3. Il foglio informativo, le avvertenze e le precauzioni debbono essere redatte in lingua italiana.

Art. 6.
Certificazione CE

1. La certificazione CE è la procedura con la quale un organismo autorizzato constata e attesta che il modello di un giocattolo soddisfa ai requisiti essenziali di cui all'art. 2, comma 2, rilasciando un attestato CE.

Art. 7.
Organismi autorizzati alla certificazione CE

1. Per essere autorizzato ad effettuare le certificazioni CE, l'organismo interessato deve farne istanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le modalità, che saranno indicate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'ispettorato tecnico dell'industria provvede alla relativa istruttoria ed alla verifica del possesso dei requisiti essenziali di cui all'allegato III. È considerato titolo di valutazione delle capacità tecniche l'accreditamento dell'organismo da parte di un ente specializzato.

2. L'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato vigila sull'attività degli organismi autorizzati.

4. Se un organismo autorizzato non soddisfa più i requisiti minimi di cui all'allegato III, l'autorizzazione è revocata.

5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il tramite del Ministero degli affari esteri, comunica alla Commissione CEE l'elenco degli organismi autorizzati ed ogni successiva variazione. Informa altresì regolarmente la Commissione CEE in merito all'attività svolta dagli organismi autorizzati e ogni tre anni le trasmette una relazione sulla applicazione del presente decreto.

Art. 8.
Procedura per la certificazione CE

1. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità che intenda ottenere la certificazione CE deve farne domanda ad un organismo autorizzato.

2. La domanda deve contenere il nome e l'indirizzo del richiedente, una descrizione del giocattolo, informazioni sulla sua concezione e fabbricazione e l'indicazione del luogo di fabbricazione. Alla domanda deve essere unito un modello del giocattolo.

3. L'organismo autorizzato esamina la regolarità dei documenti forniti, verifica che il giocattolo non è suscettibile di compromettere la sicurezza e la salute ai sensi dell'art. 2, effettua gli esami e le prove appropriate per verificare che il modello risponde ai requisiti essenziali, utilizzando per quanto possibile le norme armonizzate ed eventualmente chiedendo altri esemplari del modello.

4. Se il modello risponde ai requisiti essenziali, l'organismo autorizzato rilascia al richiedente un attestato CE del tipo, riportandovi le conclusioni dell'esame, le condizioni cui è eventualmente assoggettato, le descrizioni e i disegni del modello approvato.

5. Copia dell'attestato viene trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. I documenti concernenti l'esecuzione delle prove ed il rispetto dei requisiti tecnici debbono essere tenuti a disposizione anche del Ministero della sanità, che potrà procedere a particolari controlli in relazione ai propri compiti istituzionali. Copia dei risultati di detti controlli sarà trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

7. L'organismo autorizzato che rifiuti di rilasciare un attestato CE ne informa il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la Commissione CEE, precisando le ragioni del rifiuto.

Art. 9.
Controlli

1. Al fine di verificare la conformità dei giocattoli alle norme del presente decreto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone verifiche, accertamenti e controlli, anche nella fase della commercializzazione, mediante i propri uffici centrali e periferici coadiuvati da istituti, enti o laboratori autorizzati o mediante le stazioni sperimentali per l'industria, le quali potranno avvalersi, previa richiesta all'Amministrazione, della collaborazione di istituti, enti o laboratori autorizzati.

2. Per lo svolgimento dei controlli deve essere consentito alle persone incaricate l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento e alle informazioni di cui ai commi 4 e 5, nonché il prelievo di un campione per sottoporlo ad esami e prove. Le informazioni così ottenute sono coperte dal segreto d'ufficio.

3. Il fabbricante o il suo mandatario o il responsabile dell'immissione sul mercato della Comunità economica europea sono tenuti a fornire le predette informazioni entro il termine, comunque non minore di otto giorni, fissato dall'autorità richiedente.

4. Relativamente ai giocattoli fabbricati secondo la prescrizione dell'art. 3, commi 1 e 2, in conformità alle norme armonizzate il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità tengono a disposizione, ai fini di controllo, le seguenti informazioni:

a) una descrizione dei mezzi (come l'impiego di un protocollo d'esame, di una scheda tecnica) con cui il fabbricante assicura la conformità della produzione alle norme armonizzate; eventualmente: un attestato CE del tipo rilasciato di un organismo autorizzato; copie dei documenti che il fabbricante ha sottoposto all'organismo autorizzato; una descrizione di mezzi con i quali il fabbricante verifica la conformità al modello autorizzato;

b) l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento;

c) informazioni dettagliate sulla concezione e la fabbricazione del giocattolo.

5. Relativamente ai giocattoli fabbricati secondo la prescrizione dell'art. 3, comma 3, in totale o parziale difformità o in assenza di norme armonizzate, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità tengono a disposizione, ai fini di controllo, le seguenti informazioni:

a) una descrizione dettagliata della fabbricazione;

b) una descrizione dei mezzi (come l'impiego di un protocollo di esame, di una scheda tecnica) con cui il fabbricante si accerta della conformità al modello autorizzato;

c) l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento;

d) copie dei documenti che il fabbricante ha presentato, conformemente all'art. 8, ad un organismo autorizzato;

e) il certificato di prova del campione o copia conforme.

6. Qualora né il fabbricante, né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, gli obblighi di informazione di cui ai commi 4 e 5 incombono alla persona che immette il giocattolo nel mercato comunitario.

7. Le spese delle operazioni di verifica, accertamento e controllo saranno a carico del fabbricante o del mandatario.

8. In caso di manifesta inosservanza degli obblighi di informazione previsti nei commi precedenti, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre che il fabbricante, il mandatario o l'importatore, a loro spese, facciano effettuare, entro un termine determinato, una prova da parte di un altro organismo autorizzato per verificare la conformità del giocattolo alle norme armonizzate o ai loro requisiti essenziali di sicurezza.

Art. 10.

Ritiro di giocattoli dal mercato

1. I giocattoli, che risultino non muniti legittimamente del marchio CE a seguito della procedura di accertamento di cui all'art. 8, debbono essere immediatamente ritirati dal mercato.

2. Ove si constati che giocattoli muniti del marchio CE e utilizzati conformemente alla loro destinazione secondo l'uso di cui all'art. 2, comma 1, possano compromettere la sicurezza e la salute dei consumatori o di altri, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con provvedimento motivato, da notificare immediatamente agli interessati, contenente l'indicazione dei mezzi di ricorso, può disporre il ritiro dei prodotti dal mercato e vietarne o limitarne la commercializzazione, informandone immediatamente la Commissione della CEE e il Ministero della sanità.

Art. 11.

Sanzioni

1. Chiunque immette in commercio, vende o distribuisce gratuitamente al pubblico giocattoli privi del marchio CE è punito con l'ammenda da lire un milione a lire quaranta milioni.

2. Il fabbricante o il mandatario stabilito nella Comunità che appone indebitamente il marchio CE è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

3. Chiunque viola il disposto dell'art. 4, comma 3, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire unmilionecinquecentomila a lire venti milioni.

4. Chiunque viola il disposto dell'art. 5 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire venti milioni.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 9 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni.

Art. 12.

Norme finali e transitorie

1. La legge 18 febbraio 1983, n. 46, è abrogata.

2. Le stazioni sperimentali, indicate all'art. 4 della legge 18 febbraio 1983, n. 46, e gli organismi designati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi di detto articolo, si ritengono provvisoriamente autorizzati ai sensi dell'art. 7 del presente decreto. I predetti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno presentare istanza di riconferma con le modalità di cui all'art. 6, comma 1.

3. Per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere commercializzati giocattoli già immessi nel mercato secondo la legislazione precedentemente in vigore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

CARLI, *Ministro del tesoro*

BODRATO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO I

PRODOTTI CHE NON SONO CONSIDERATI COME GIOCATTOLI

1. Decorazioni natalizie.
2. Modelli ridotti, costruiti su scala in dettaglio per collezionisti adulti.
3. Attrezzature destinate ad essere usate collettivamente su campi da gioco.
4. Attrezzature sportive.
5. Attrezzature nautiche da usare in acque profonde.
6. Bambole folcloristiche e decorative e altri articoli analoghi per collezionisti adulti.
7. Giocattoli «professionali» installati in luoghi pubblici (grandi magazzini, stazioni, ecc.).
8. Puzzles di oltre 500 pezzi o senza modello, destinati agli specialisti.
9. Armi ad aria compressa.
10. Fuochi d'artificio compresi gli inneschi a percussione (1).
11. Fionde e lanciasassi.
12. Giuochi con freccette a punte metalliche.
13. Forni elettrici, ferri da stiro o altri prodotti funzionali alimentati con corrente nominale superiore a 24 volt.
14. Prodotti comprendenti elementi termici destinati ad essere utilizzati sotto la sorveglianza di un adulto in un ambito pedagogico.
15. Veicoli con motore a combustione.
16. Giocattoli macchine a vapore.
17. Biciclette concepite per scopi sportivi o per spostamenti sulla via pubblica.
18. Videogiochi collegabili ad un apparecchio televisivo, alimentati da una tensione nominale superiore a 24 volt.
19. Succhiotti di puericoltura.
20. Imitazioni fedeli di armi da fuoco reali.
21. Bigiotteria destinata ad essere portata dai bambini.

(1) Ad eccezione degli inneschi a percussione destinati specialmente per giocattoli, senza pregiudizio delle più rigorose disposizioni già vigenti in taluni Stati membri.

ALLEGATO II

REQUISITI ESSENZIALI DEI GIOCATTOLI

I PRINCIPI GENERALI

1. Conformemente ai requisiti di cui all'art. 2, gli utilizzatori di giocattoli nonché i terzi debbono essere tutelati contro i rischi per la salute e l'incolumità fisica quando i giocattoli siano utilizzati conformemente alla loro destinazione o ne sia fatta un'utilizzazione prevedibile, tenuto conto dell'abituale comportamento dei bambini. Si tratta di rischi:

   a) connessi alla concezione, alla costruzione e alla composizione del giocattolo,

   b) inerenti all'utilizzazione del giocattolo e non totalmente eliminabili mediante modifica della costruzione e della composizione del medesimo senza che per ciò ne risulti alterata la funzione o sia privata delle sue proprietà essenziali.

2. *a)* Il grado di rischio comportato dall'utilizzazione del giocattolo deve essere adeguato alla capacità degli utilizzatori, ed eventualmente di chi li sorveglia, di farvi fronte. È il caso in particolare dei giocattoli che, per le loro funzioni, dimensioni e caratteristiche sono destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi.

   b) Per conformarsi a tale principio occorre specificare, ove necessario, per gli utilizzatori del giocattolo un limite minimo di età e/o precisare che i giocattoli debbono essere usati solo sotto la sorveglianza di un adulto.

3. Le etichette apposte sui giocattoli e/o sui relativi imballaggi, nonché le istruzioni per l'uso che li accompagnano debbono essere tali da richiamare in modo efficace ed esauriente l'attenzione degli utilizzatori o di chi li sorveglia sui rischi connessi al loro uso e sul modo di evitare tali rischi.

II. RISCHI PARTICOLARI

1. Proprietà fisiche e meccaniche.

   a) I giocattoli e le loro parti nonché, nel caso di giocattoli fissati, i relativi ancoraggi, debbono possedere la resistenza meccanica e eventualmente la stabilità necessaria per resistere agli stimoli connessi al loro uso senza che si rompano o possano deformarsi con il rischio di provocare ferite.

   b) Spigoli, sporgenze, corde, cavi e fissaggi scoperti di giocattoli debbono essere progettati e realizzati in modo da ridurre per quanto possibile i rischi di ferite in occasione di un contatto.

   c) I giocattoli devono essere concepiti e prodotti in modo da ridurre al minimo i rischi per l'incolumità fisica dovuti al movimento di talune parti.

   d) I giocattoli, i loro componenti e le parti staccabili dei giocattoli manifestamente destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi devono avere dimensioni tali da non poter essere ingeriti e/o inalati.

   e) I giocattoli e le loro parti nonché gli imballaggi nei quali tali giocattoli o parti sono contenuti per la vendita al minuto non debbono comportare rischi di strangolamento o soffocazione.

   f) I giocattoli destinati ad essere usati in acque poco profonde e a reggere o sostenere il bambino sull'acqua devono essere concepiti e prodotti in modo da ridurre per quanto possibile e tenuto conto dell'uso raccomandato il rischio che vengano meno la galleggiabilità del giocattolo e il sostegno dato al bambino.

   g) I giocattoli nei quali si può penetrare e che possono pertanto costituire uno spazio chiuso per gli occupanti debbono essere muniti di un'uscita che questi ultimi possano facilmente aprire dall'interno.

   h) I veicoli-giocattolo debbono, per quanto possibile, possedere un sistema di frenaggio adatto al tipo di giocattolo e adeguato all'energia cinetica sviluppata dallo stesso. Tale sistema deve essere di facile uso per l'utilizzatore e non deve comportare rischi di eiezione o di collisione con il giocattolo stesso per l'utilizzatore e per i terzi.

   i) La forma e la composizione dei proiettili e l'energia cinetica che questi possono sviluppare con il loro lancio attraverso un giocattolo concepito a tale scopo, devono essere tali che il rischio per l'incolumità fisica dell'utilizzatore del giocattolo o dei terzi non sia irragionevole, tenuto conto della natura del giocattolo.

   j) I giocattoli costituiti da elementi termici debbono essere costruiti in modo da garantire che:

   — la temperatura massima di tutte le superfici accessibili non causi ustioni in occasione di un contatto;

   — i liquidi, i vapori e i gas contenuti nei giocattoli non raggiungano — salvo che sia indispensabile al buon funzionamento del giocattolo — temperature e pressioni tali che la loro fuoriuscita possa provocare ustioni, scottature o altre ferite.

2. Infiammabilità.

   a) I giocattoli non debbono costituire un elemento infiammabile pericoloso nell'ambiente del bambino. A tal fine essi debbono essere costituiti da materiali che:

   1. non bruciano sotto l'azione diretta di una fiamma, di una scintilla o di qualsiasi altra possibile sorgente di ignizione,
   2. che siano difficilmente infiammabili (la fiamma si spegne non appena è rimossa la sorgente di ignizione),
   3. o, qualora essi s'infiammino, brucino lentamente e presentino una bassa velocità di propagazione della fiamma,
   4. oppure siano trattati, qualunque sia la composizione chimica del giocattolo, in modo da ritardare il processo di combustione del medesimo.

   Detti materiali combustibili non debbono comportare rischi di ignizione per altri materiali presenti nel giocattolo.

   b) I giocattoli che, per ragioni indispensabili al loro funzionamento contengono sostanze o preparati pericolosi quali definiti nella direttiva n. 67/548/CEE (1) ed in particolare materiali e attrezzature per esperimenti chimici, modellistica, modellaggio di plastilina o

(1) GU n. 196 del 16-8-1967, pag. 1.

argilla, smaltatura, fotografia o per altre attività analoghe, non debbono contenere, di per sé, sostanze o preparati che possono divenire infiammabili a seguito della liberazione di componenti volatili non infiammabili.

c) I giocattoli non debbono essere esplosivi né contenere elementi o sostanze che possano esplodere in caso di utilizzazione o uso previsti al paragrafo 1, dell'art. 2 della direttiva. Questa disposizione non si applica agli inneschi a percussione per giocattoli, di cui all'allegato 1, punto 10 e alla relativa nota in calce.

d) I giocattoli, ed in particolare i giochi e i giocattoli chimici non devono contenere in quanto tali sostanze o preparati:
— che, in caso di miscelazione, possono esplodere:
- per reazione chimica o per riscaldamento,
- per miscelazione con sostanze ossidanti;
— che contengono componenti volatili infiammabili a contatto con l'aria e tali da formare miscele di aria/vapore infiammabili o esplosive.

3. Proprietà chimiche.

1. I giocattoli devono essere progettati e prodotti in modo da non presentare, in caso di utilizzazione o uso previsti all'art. 2, paragrafo 1 della direttiva, rischi per la salute o per l'incolumità fisica in seguito a ingestione, inalazione o contatto con la pelle, le mucose o gli occhi.

Essi devono, in ogni caso, osservare le appropriate legislazioni comunitarie relative a talune categorie di prodotti oppure riguardanti il divieto e la limitazione d'uso o l'etichettatura di talune sostanze e preparati pericolosi.

2. In particolare, ai fini della protezione della salute dei bambini la tolleranza biologica giornaliera relativa all'utilizzazione dei giocattoli non deve oltrepassare:

0,2 µg di antimonio,
0,3 µg di arsenico,
25,0 µg di bario,
0,6 µg di cadmio,
0,3 µg di cromo,
0,7 µg di piombo,
0,5 µg di mercurio,
5,0 µg di selenio,

o eventuali altri valori che vengano fissati per tali sostanze o per altre sostanze dalla legislazione comunitaria sulla base di dati scientifici.

Per tolleranza biologica di tali sostanze si intende l'estratto solubile che ha una significativa importanza tossicologica.

3. I giocattoli non devono contenere sostanze o preparati pericolosi ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE e della direttiva n. 88/379/CEE in quantità che possano nuocere alla salute dei bambini che li usano. È, in ogni caso, formalmente vietato includere in un giocattolo sostanze o preparati pericolosi se sono destinati ad essere utilizzati in quanto tali nel corso del gioco.

Tuttavia, qualora per il funzionamento di determinati giocattoli quali, in particolare, materiali e attrezzature per esperimenti chimici, modellistica, modellaggio di plastilina e argilla, smaltatura, fotografia o attività similari, sia indispensabile l'impiego di sostanze o preparati pericolosi, tali sostanze o preparati sono ammissibili entro un limite massimo di concentrazione da stabilirsi, per ciascuna sostanza o ciascun preparato, mediante mandato al Comitato europeo di normalizzazione (CEN) secondo la procedura del comitato istituito dalla direttiva n. 83/189/CEE, sempre che le sostanze od i preparati autorizzati siano conformi alle norme comunitarie vigenti in materia di classificazione, d'imballaggio e di etichettatura, senza pregiudizio del punto 4 dell'allegato IV.

4. Proprietà elettriche.

a) La tensione nominale di alimentazione dei giocattoli elettrici non deve essere superiore a 24 volt, e nessuna loro parte può superare i 24 volt.

b) Le parti di giocattoli che sono o possono essere in contatto con una sorgente di elettricità capace di provocare una scossa elettrica nonché con i cavi o altri fili conduttori attraverso i quali l'elettricità perviene a tali parti, debbono essere ben isolate e meccanicamente protette per prevenire i rischi di scarica elettrica.

c) I giocattoli elettrici debbono essere concepiti e realizzati in modo da garantire che le temperature massime raggiunte durante il funzionamento da tutte le superfici direttamente accessibili non causino ustioni in occasione di un contatto.

5. Igiene.

I giocattoli devono essere concepiti e prodotti in modo da soddisfare le condizioni di igiene e di pulizia, allo scopo di evitare i rischi d'infezione, di malattia e di contaminazione.

6. Radioattività.

I giocattoli non debbono contenere elementi o sostanze radioattivi sotto forme o in proporzioni che possono nuocere alla salute del bambino. La direttiva n. 80/836/Euratom è d'applicazione.

ALLEGATO III

REQUISITI CHE DEVONO ESSERE SODDISFATTI DAGLI ORGANISMI ABILITATI

I laboratori designati dagli Stati membri devono soddisfare le seguenti condizioni minime:

1) disponibilità di personale nonché mezzi e attrezzature necessari;
2) competenza tecnica e integrità professionale del personale;
3) indipendenza, per quanto riguarda l'esecuzione delle prove, la redazione dei rapporti tecnici, il rilascio degli attestati e la sorveglianza previste dalla presente direttiva, del personale tecnico e amministrativo rispetto a tutte le categorie professionali, a gruppi o persone aventi un interesse diretto o indiretto nel settore del giocattolo;
4) rispetto del segreto professionale da parte del personale;
5) sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilità civile a meno che tale responsabilità non sia coperta dallo Stato sulla base del diritto nazionale.

Le condizioni di cui ai punti 1 e 2 vengono verificate periodicamente dalle competenti autorità degli Stati membri.

ALLEGATO IV

AVVERTENZE E INDICAZIONI DELLE PRECAUZIONI D'USO

I giocattoli devono essere accompagnati da indicazioni chiaramente leggibili e appropriate per ridurre i rischi inerenti all'utilizzazione quali sono previsti nei requisiti essenziali, e in particolare:

1. Giocattoli non destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi.

I giocattoli che possono essere pericolosi per i bambini di età inferiore a 36 mesi recano un'avvertenza — per esempio la scritta «non indicato per bambini di età inferiore a 36 mesi» o «non indicato per bambini di età inferiore a 3 anni» — integrata da una indicazione concisa, la quale può anche risultare dalle istruzioni per l'uso, dei rischi specifici che motivano questa esclusione.

Tale disposizione non si applica ai giocattoli le cui funzioni, dimensioni caratteristiche, proprietà o altri elementi probanti ne escludono manifestamente la destinazione ai bambini di età inferiore a 36 mesi.

2. Scivoli, altalene sospese, anelli, trapezi, corde e giocattoli analoghi montati su cavalletto.

Tali giocattoli sono muniti di avvertenze per l'uso che richiamano l'attenzione sulla necessità di effettuare periodicamente controlli e manutenzioni delle parti fondamentali (sospensioni, attacchi, fissaggio a terra, ecc.) e che precisano che, in caso di omissione di detti controlli, il giocattolo potrebbe presentare rischi di caduta o di ribaltamento.

Debbono essere inoltre fornite indicazioni per il montaggio di tali giocattoli e devono essere specificate le parti che possono presentare i pericoli nel caso di montaggio erroneo.

3. Giocattoli funzionali.

I giocattoli funzionali o il loro imballaggio recano la scritta «Attenzione! Da usare sotto la sorveglianza di adulti».

Essi sono inoltre corredati da istruzioni per l'uso riguardanti il funzionamento e le relative precauzioni alle quali attenersi, con l'indicazione che, in caso di inosservanza delle stesse, l'utilizzatore si

espone ai rischi, da precisare, propri dell'apparecchio o del prodotto di cui il giocattolo costituisce un modello ridotto o un'imitazione. Va altresì indicato che il giocattolo deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini più piccoli.

Per giocattoli funzionali si intendono giocattoli che hanno le medesime funzioni degli apparecchi o impianti destinati agli adulti e dei quali costituiscono spesso un modello ridotto.

4. Giocattoli contenenti, in quanto tali, sostanze o preparati pericolosi; giocattoli chimici.

a) Ferma restando l'applicazione delle disposizioni previste dalle direttive comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, le istruzioni per l'uso dei giocattoli che contengono, in quanto tali, dette sostanze o preparati, ne indicano la pericolosità nonché le precauzioni che gli utilizzatori devono prendere per evitare i relativi rischi, rischi che debbono essere precisati in modo conciso per ogni tipo di giocattolo. È anche indicato quali sono le prime cure urgenti da dare in caso di incidenti gravi dovuti all'utilizzazione di questo tipo di giocattoli. È altresì precisato che tali giocattoli devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini più piccoli.

b) Oltre alle indicazioni di cui alla lettera *a)*, i giocattoli chimici recano sull'imballaggio la scritta: «Attenzione! Solo per bambini di età superiore a..... anni (1). Da usare sotto la sorveglianza di adulti».

Sono in particolare considerati come giocattoli chimici le scatole per esperimenti chimici, le scatole per inclusioni in plastica, i laboratori in miniatura di ceramista, smaltista, fotografo e giocattoli analoghi.

5. Skate-board e pattini a rotelle per bambini.

Questi prodotti, se presentati alla vendita come giocattoli, recano la scritta: «Attenzione! Da usare con attrezzatura di protezione».

Le istruzioni per l'uso ricordano inoltre che il giocattolo deve essere usato con prudenza, in quanto la sua utilizzazione richiede particolare abilità onde evitare incidenti, per caduta o per collisione, all'utilizzatore e a terzi. Vengono anche fornite indicazioni sulle attrezzature di protezione consigliate (caschi, guanti, ginocchiere e gomitiere, ecc.).

6. Giocattoli nautici.

I giocattoli nautici definiti nell'allegato II, punto 1, lettera *f)*, recano l'iscrizione conformemente al mandato del CEN per l'adozione di norme EN/71, parte 1 e 2:

«Attenzione! Da utilizzarsi unicamente nell'acqua dove il bambino tocca il fondo e sotto sorveglianza».

---

(1) L'età deve essere fissata dal fabbricante.

91G0354

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Baunei.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Baunei (Nuoro) a seguito delle dimissioni di quattro assessori, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Nuoro n. 639/13.1/Gab del 13 settembre 1991 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Baunei (Nuoro) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Paola Zonza è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Baunei (Nuoro) si è determinata una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quattro assessori in data 13 luglio 1991, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta e della conseguente incapacità del consiglio stesso di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente.

Infatti, le sedute del 30 luglio, 2, 10 e 11 settembre 1991, risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Nuoro ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Baunei (Nuoro) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Paola Zonza.

Roma, 28 settembre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A4398

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 settembre 1991.

Rimozione dalla carica di un consigliere del comune di Ruviano.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Raffaele Di Meo è stato eletto consigliere del comune di Ruviano (Caserta) nelle consultazioni amministrative del 28 maggio 1989 e successivamente è stato eletto sindaco in data 24 maggio 1991;

Vista la relazione del prefetto di Caserta dalla quale emerge che nei confronti del Di Meo risultano numerosi e gravi pregiudizi penali, essendo stato il medesimo più volte denunciato dagli organi di polizia per vari reati quali truffa aggravata ai danni dello Stato in concorso e falsità ideologica, abuso di ufficio ed omessa denunzia di violazione edilizia nonché omissione di atti di ufficio, illeciti edilizi, concorso in contravvenzione edilizia;

Considerato che il procedimento pendente presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, originato dalla suddetta denuncia per truffa aggravata ai danni dello Stato a carico del Di Meo, vede quest'ultimo nella duplice veste di imputato e di persona offesa dal reato, quale rappresentante del comune di Ruviano;

Considerato che la predetta situazione pone il Di Meo in evidente conflitto di interesse con il comune di cui è sindaco, determinando la sua permanenza all'interno dell'amministrazione comunale di Ruviano, un grave pregiudizio per la legalità, la regolarità e la trasparenza dell'attività amministrativa del comune in questione con possibile pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto che nella fattispecie di cui trattasi ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del suddetto amministratore dalle cariche di consigliere e di sindaco del comune di Ruviano;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Raffaele Di Meo è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Ruviano (Caserta).

Roma, 30 settembre 1991

Il Ministro: SCOTTI

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Raffaele Di Meo è stato eletto consigliere del comune di Ruviano (Caserta) nelle consultazioni amministrative del 28 maggio 1989 e, successivamente, dal consiglio comunale è stato eletto sindaco in data 24 maggio 1991.

Il predetto amministratore è stato più volte denunciato dagli organi di polizia per vari reati quali truffa aggravata ai danni dello Stato in concorso e falsità ideologica, abuso di ufficio ed omessa denunzia di violazione edilizia, omissione di atti di ufficio, illeciti edilizi, concorso in contravvenzione edilizia.

Si evidenzia che tra le suddette denunce, particolare rilievo assumono quelle in cui il Di Meo è incorso per aver falsamente attestato con perizie, nella sua qualità di geometra, che fabbricati lievemente o per niente danneggiati dal terremoto erano invece da ammettere a contributi pro-terremotati.

Relativamente al procedimento, pendente presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, originato dalla denuncia per truffa aggravata ai danni dello Stato in concorso, a carico del Di Meo, si fa presente che il G.I.P., nell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, ha indicato tra le persone offese dal reato anche il legale rappresentante del comune di Ruviano, cioè il sindaco. In tal modo si è verificato che la stessa persona è nel contempo parte offesa ed imputato, creando, pertanto, una situazione di evidente conflitto di interesse tra il comune e l'amministratore sottoposto a giudizio.

Si evidenzia, altresì, che l'amministrazione comunale, nel procedimento in questione non si è costituita quale parte civile, in quanto il consiglio comunale tenutosi il 24 maggio 1991, sebbene l'argomento fosse stato posto all'ordine del giorno, non procedette alla sua discussione, limitandosi invece a nominare il sindaco nella persona del Di Meo. Ciò ha evitato che nei confronti del Di Meo si concretizzasse quella situazione di incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere comunale in cui versano coloro che sono imputati in un procedimento penale nel quale il comune si è costituito parte civile.

Il comportamento dell'amministratore contrasta con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto considerati i vari pregiudizi penali risultanti nei suoi confronti nonché il suddetto conflitto di interesse.

Ciò determina un grave pregiudizio per la legalità, la regolarità e la trasparenza dell'attività amministrativa dell'ente con possibile turbativa dell'ordine pubblico.

Tutto ciò premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione del suddetto amministratore, essendosi verificata una delle ipotesi disciplinate dal citato art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Raffaele Di Meo dalla carica di consigliere del comune di Ruviano.

Roma, 28 settembre 1991

Il direttore generale: MALPICA

91A4399

DECRETO 30 settembre 1991.

Rimozione dalla carica di un consigliere del comune di Dragoni.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Lavornia Silvio è stato eletto consigliere del comune di Dragoni (Caserta) nelle consultazioni amministrative del 29 maggio 1988;

Considerato che lo stesso è stato di recente denunziato per omissione di atti d'ufficio, per presunti abusi edilizi, per estorsione e minacce, per presunte irregolarità commesse nella qualità di presidente della commissione per il commercio del comune di Dragoni;

Tenuto conto che nei confronti di detto consigliere il tribunale di S. Maria Capua Vetere ha emesso il 9 luglio 1991 avviso di garanzia a suo carico in ordine al reato di abuso d'ufficio per la gestione dei fondi di cui alla legge n. 219/81;

Considerato che da accertamenti svolti risulta che il predetto consigliere è solito accompagnarsi ad un noto pregiudicato della zona, in atto detenuto semilibero;

Constatato, pertanto, che l'espletamento da parte del predetto amministratore della carica elettiva ricoperta è incompatibile con la funzione rappresentativa della comunità locale e rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Dragoni, con possibile pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Dragoni (Caserta);

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Lavornia Silvio è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Dragoni (Caserta).

Roma, 30 settembre 1991

Il Ministro: SCOTTI

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Lavornia Silvio è stato eletto consigliere del comune di Dragoni (Caserta) nelle consultazioni amministrative del 29 maggio 1988.

Il predetto amministratore è stato di recente denunziato per omissioni di atti di ufficio, per presunti abusi edilizi, per estorsione e minacce, per irregolarità commesse quale presidente della commissione per il commercio del medesimo comune.

Il tribunale di S. Maria Capua Vetere ha, inoltre, emesso, a carico del predetto sig. Lavornia Silvio, avviso di garanzia in ordine al reato di abuso di ufficio per la gestione dei fondi della legge n. 219/81.

Detto consigliere è, inoltre, solito accompagnarsi ad un pregiudicato, Panariello Domenico, condannato alla pena detentiva di anni 23 di reclusione per omicidio e altro, in atto, in stato di semilibertà.

Da accertamenti svolti, il Panariello pare funga da «guardiaspalle» al detto consigliere Lavornia Silvio che, tra l'altro, è oberato di debiti e continuamente ricercato dai debitori.

Il comportamento tenuto dal suddetto amministratore, contrasta con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e con le esigenze di decoro, dignità e prestigio della carica di consigliere. La presenza di detto consigliere, all'interno del consiglio, rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Dragoni con possibile turbativa, quindi, dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Caserta, accertato nella fattispecie il verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la rimozione dell'amministratore in parola, ha formulato, con rapporto del 20 settembre 1991, proposta per la rimozione del consigliere Lavornia Silvio dalla carica di consigliere.

Tutto ciò premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire all'adozione della suddetta misura di rigore, essendosi verificata una delle ipotesi disciplinate dal citato art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Lavornia Silvio dalla carica di consigliere del comune di Dragoni (Caserta).

Roma, 28 settembre 1991

Il direttore generale: MALPICA

91A4400

DECRETO 30 settembre 1991.

Rimozione dalle cariche di un consigliere e assessore del comune di Pignataro Maggiore.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Mario Turino è stato eletto consigliere del comune di Pignataro Maggiore (Caserta) nelle consultazioni elettorali del 28/29 maggio 1989 nella lista della D.C. e che successivamente, dall'organo consiliare, è stato eletto assessore;

Considerato che il sig. Mario Turino ha riportato numerosi pregiudizi penali in particolare per violazione della norma per l'edificabilità dei suoli, concorso in falso, violazione della legge elettorale, associazione per delinquere e truffa, violazione di sigilli apposti a cantiere sequestrato, lottizzazione abusiva di terreni, truffa aggravata e appropriazione indebita;

Considerato inoltre che il medesimo, in applicazione dell'art. 2 della legge 26 dicembre 1956, n. 1423, recante misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità, in data 17 giugno 1991 è stato allontanato dal comune di Nola con divieto di farvi ritorno per anni tre e che dalla procura della Repubblica di Napoli è stata proposta nei suoi confronti l'applicazione della misura di prevenzione prevista dalla normativa antimafia;

Ritenuto che i gravi pregiudizi e le violazioni di legge si pongono in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il sig. Mario Turino è preposto e certo sono incompatibili con esigenze di decoro, di dignità e di prestigio delle cariche di consigliere comunale e di assessore;

Ritenuto che la permanenza nel civico consesso, di un soggetto che ha posto in essere un comportamento altamente lesivo delle disposizioni dell'ordinamento giuridico ingenera allarme sociale con possibile turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del predetto amministratore dalle cariche di consigliere comunale e di assessore;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Mario Turino è rimosso dalle cariche di consigliere e di assessore del comune di Pignataro Maggiore (Caserta).

Roma, 30 settembre 1991

Il Ministro: SCOTTI

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Mario Turino è stato eletto consigliere nel comune di Pignataro Maggiore (Caserta) nelle consultazioni elettorali del 28/29 maggio 1989 nella lista di D.C. e successivamente, dall'organo consiliare, è stato eletto assessore.

Il sig. Mario Turino ha riportato numerosi e gravi pregiudizi penali. In particolare si rilevano a suo carico condanne per violazione alla legge urbanistica; denuncie, da parte degli organi di polizia, per vari reati quali concorso in falso, violazione alla legge elettorale, associazione per delinquere e truffa, violazione di sigilli apposti a cantiere sequestrato, lottizzazione abusiva di terreni, truffa aggravata ed appropriazione indebita.

Il sig. Mario Turino, inoltre, in data 17 giugno 1991 è stato allontanato dal comune di Nola con divieto di farvi ritorno per anni tre in applicazione dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità.

Nei confronti dello stesso Turino in data 11 maggio 1990, è stata proposta dalla procura della Repubblica di Napoli, l'applicazione delle misure di prevenzione ai sensi di normativa antimafia.

I gravi pregiudizi emersi a carico del sig. Mario Turino si pongono in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e certo sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio delle cariche di consigliere comunale e di assessore.

La permanenza nel civico consesso, di un soggetto che ha posto in essere un comportamento altamente lesivo delle disposizioni dell'ordinamento giuridico ingenera allarme sociale con possibile turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Caserta, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con nota n. 293/25-G-11 del 20 settembre 1991, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del sig. Mario Turino.

Tutto ciò premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Mario Turino dalle cariche di consigliere e di assessore del comune di Pignataro Maggiore essendosi verificate le condizioni previste dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Mario Turino dalle cariche di consigliere e di assessore del comune di Pignataro Maggiore.

Roma, 28 settembre 1991

Il direttore generale: MALPICA

91A4401

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 luglio 1991.

Determinazione della retribuzione convenzionale per i tecnici sanitari di radiologia medica per l'anno 1989.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, che prevede, nei confronti dei tecnici sanitari di radiologia medica, una retribuzione convenzionale da fissarsi annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL, in relazione alla media delle retribuzioni iniziali comprensive dell'indennità integrativa speciale, dei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti da strutture pubbliche;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 e successive modificazioni, che attribuisce al comitato esecutivo dell'INAIL i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Istituto;

Vista la delibera del suddetto comitato esecutivo dell'INAIL, adottata nella seduta del 23 maggio 1991, che ha proposto la misura retributiva annua da applicarsi nei confronti dei tecnici sanitari di radiologia per l'anno 1989;

Sentita la federazione nazionale dei collegi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1990;

Ritenuta la necessità di approvare la suddetta retribuzione;

Decreta:

La retribuzione convenzionale annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite nei confronti dei tecnici sanitari di radiologia medica è fissata, per l'anno 1989, nella misura di L. 24.561.880.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 1991

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
CIOCIA

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

91A4334

DECRETO 8 agosto 1991.

Rivalutazione delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° luglio 1991.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevede la rivalutazione annuale delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive; in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennità integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri;

Visto l'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che nel confermare la rivalutazione annuale della retribuzione convenzionale, stabilisce peraltro che essa possa aver luogo solo in presenza di una variazione non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita;

Viste le suddette retribuzioni accertate per gli anni 1988, 1989 e 1990;

Considerato che tali retribuzioni sono variate in misura inferiore al 10% tra il 1988 e il 1989, mentre la variazione delle stesse è risultata pari al 18,35 per cento dal 1988 al 1990;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1989;

Vista la nota n. 10/1/3089 del 16 luglio 1991 con la quale l'INAIL ha trasmesso la relazione concernente i dati per la rivalutazione delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, approvata dal comitato esecutivo nella seduta del 4 luglio 1991;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione della nuova misura della retribuzione annua dei medici radiologi, da assumersi a base della liquidazione delle rendite;

Decreta:

Con effetto dal 1° luglio 1991 la retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, è fissata in L. 47.054.000.

Roma, 8 agosto 1991

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MARINI

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

91A4333

MINISTERO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 20 settembre 1991.

Autorizzazione al presidio ospedaliero della XIII unità sanitaria locale GE/4 di Genova ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotoriproduzione sostitutiva dei «cedolini-paga» del personale dipendente prodotti nel periodo 1967-1984.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. 16175 del 28 novembre 1990 del presidio ospedaliero della XIII unità sanitaria locale GE/4 di Genova e — a completamento — la successiva nota n. 91005100 del 10 aprile 1991;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

Il presidio ospedaliero della XIII unità sanitaria locale GE/4 di Genova è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per i «cedolini-paga» del personale dipendente prodotti nel periodo 1967-1984.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti dopo che siano decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 1991

Il Ministro: ANDREOTTI

91A4310

DECRETO 20 settembre 1991.

Autorizzazione al presidio ospedaliero di Ovada, appartenente all'unità sanitaria locale n. 74, ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1970.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. 73/421 P.G. del 15 gennaio 1991 del presidio ospedaliero di Ovada, unità socio-sanitaria locale n. 74 di Ovada;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

Il presidio ospedaliero di Ovada, appartenente all'unità sanitaria locale n. 74, è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1970.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 1991

Il Ministro: ANDREOTTI

91A4311

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 13 settembre 1991.

Approvazione di condizioni speciali di polizza e di tassi di premio da applicare a tariffe di assicurazioni sulla vita in vigore, presentati dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Viste le domande in data 8 maggio 1990, 3 ottobre 1990 e 11 ottobre 1990 presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze;

Viste le lettere n. 024361 del 20 dicembre 1990 e n. 120413 del 23 gennaio 1991 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni speciali di polizza presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

1) tariffe di assicurazione miste a premio annuo e prestazione rivalutabili, con liquidazione di un capitale aggiuntivo in caso di malattia grave («Dread Desease»), agganciate alla gestione «Moneta Forte» [3/SM (0%)]; [3/NM (3%)]; [3/RM (4%)], alla gestione Fondo INA [3/FPM (0%)] ed alla gestione Fondo valute estere [3/EVM (0%)]. I tassi di premio delle tariffe 3/FPM e 3/EVM sono gli stessi della tariffa 3/SM;

2) tariffe di assicurazione miste a premio annuo costante e prestazione rivalutabile, con liquidazione di un capitale aggiuntivo in caso di malattia grave («Dread Desease»), agganciate alla gestione «Moneta Forte» [3/CM (0%)]; [3/RCM (4%)], alla gestione Fondo INA [3/FCM (0%)] ed alla gestione Fondo valute estere [3/ECM (0%)]. I tassi di premio delle tariffe 3/FCM e 3/ECM sono gli stessi della tariffa 3/CM;

3) tariffe di assicurazione miste a premio unico e prestazione rivalutabile, con liquidazione di un capitale aggiuntivo in caso di malattia grave («Dread Desease»), agganciate alla gestione «Moneta Forte» [3-U/SM (0%)]; [3-U/NM (3%)], [3-U/RM (4%)], alla gestione Fondo INA [3-U/FPM (0%)], [5-U/FPM (0%)], ed alla gestione Fondo valute estere [3-U/EVM (0%)], [5-U/EVM (0%)]. I tassi di premio delle tariffe 3-U/FPM e 3-U/EVM sono gli stessi della tariffa 3-U/SM, mentre quelle delle tariffe 5-U/EVM sono gli stessi della tariffa 5-U/FPM;

4) condizioni speciali regolanti la garanzia accessoria in caso di malattia grave («Dread Desease»), da applicare alle tariffe 3/SM, 3/NM, 3/RM, 3/FPM, 3/EVM, 3/CM, 3/RCM, 3/FCM, 3/ECM, 3-U/SM, 3-U/NM, 3-U/RM, 3-U/FPM, 5-U/FPM, 3-U/EVM, 5-U/EVM. Le condizioni speciali regolanti la garanzia principale sono le stesse già autorizzate rispettivamente con decreto ministeriale del 28 aprile 1988 (tariffe 3/S, 3/N, 3/R, 3/FP, 3/C, 3/RC, 3/FC, 3-U/S, 3-U/N, 3-U/R, 3-U/FP, 5-U/FP) e decreto ministeriale del 9 marzo 1989 (tariffe 3/EV, 3/EC, 3-U/EV, 5-U/EV);

5) condizioni regolanti le riduzioni di premio per le tariffe a premio annuo crescente, a premio annuo costante ed a premio unico, da applicare alle tariffe di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3);

6) sfera di applicazione per i contratti con durate inferiori a dieci anni sottoscritti nelle tariffe di cui ai punti 1), 2) e 3);

7) condizioni speciali di polizza regolanti l'assegnazione di un «bonus speciale» a favore del contraente di una sola polizza emessa in tariffa 3/SM, 3/NM, 3/RM, 3/CM, 3/RCM (linea tariffaria «Moneta Forte»), 3/FCM, 3/FPM (linea tariffaria «Fondo INA»), 3/EVM e 3/ECM (linea tariffaria «Fondo valute estere») con garanzia aggiuntiva «Dread Disease»;

8) condizioni speciali di polizza regolanti l'assegnazione di un «bonus speciale» a favore del contraente di più polizze emesse nelle linee tariffarie «Moneta Forte», «Fondo INA» e «Fondo valute estere», ivi comprese quelle descritte al precedente punto 7);

I contratti stipulati con le tariffe e le condizioni di polizza sopracitate potranno essere assunti con età all'ingresso inferiore a cinquantacinque anni ed età alla scadenza non superiore a sessantacinque anni e con visita medica obbligatoria.

Art. 2.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni, dovrà allegare al proprio bilancio di esercizio, per i contratti emessi con le tariffe e condizioni di polizza di cui al precedente art. 1, una tabella riepilogativa del confronto tra le basi tecniche della mortalità e della morbilità di secondo ordine e quelle di primo ordine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A4286

DECRETO 24 settembre 1991.

Autorizzazione all'esercizio, nel territorio della Repubblica, dell'attività assicurativa nei rami I e V e riassicurativa nel ramo I nonché approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza presentate dalla Carivita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 22 marzo 1991 e le successive integrazioni e modificazioni con le quali la società Carivita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Milano, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica l'attività assicurativa nei rami I e V e riassicurativa nel ramo I di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742, nonché l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 123308 del 15 luglio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 25 luglio 1991;

Viste le lettere n. 123402 del 19 luglio 1991, n. 123416 del 19 luglio 1991 e n. 123458 del 23 luglio 1991 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole all'approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalla richiamata impresa;

Decreta:

Art. 1.

La Carivita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nei rami I e V e riassicurativa nel ramo I di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e deposistato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza presentate dalla Carivita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Milano:

1) condizioni generali di polizza;

2) condizioni particolari di carenza per contratti senza vista medica;

3) tariffe di assicurazioni mista a premio annuo costante (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 3);

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5);

7) tariffe di assicurazione mista a premio unico (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 7);

9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 3) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

10) condizioni di polizza, comprensive delle condizini di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 5) allorquando il premio inizialmente corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

11) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 7) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 500.000;

12) condizioni generali di polizza per contratti di capitalizzazione finanziaria a premio unico;

13) tariffa di capitalizzazione finanziaria a premio unico, per operazioni collettive;

14) condizioni speciali di polizza, comprensive delle clausole di rivalutazione, della tariffa di capitalizzazione di cui al punto 13);

15) regolamento della gestione separata denominata «Sicurfondo Carivita»;

16) tariffa di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

17) tariffa di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

18) tariffa di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

19) tariffa di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

20) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

21) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

22) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

23) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

24) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%);

25) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 4%);

26) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 4%);

27) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%);

28) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile (tariffa a tasso tecnico 4%);

29) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso maschile (tariffa a tasso tecnico 4%);

30) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%);

31) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

32) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori a cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

33) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale o del valore di riscatto, al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

34) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale o del valore di riscatto, al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

35) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale o del valore di riscatto, al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

36) tariffa di opzione, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

37) tariffa di opzione, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

38) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione della rendita vatalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

39) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo per certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

40) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

41) coefficienti per la conversione della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile;

42) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazione non rivalutabili;

43) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

44) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile di cui al precedente punto 16);

45) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio rivalutabile di cui al precedente punto 17);

46) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alla tariffa di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 18);

47) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alla tariffa di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 19);

48) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile, di cui al precedente punto 20);

49) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile, di cui al precedente punto 21);

50) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 22);

51) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 23);

52) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%) di cui al precedente punto 24);

53) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia, di cui al precedente punto 25);

54) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia, di cui al precedente punto 26);

55) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di rendita vitalizia immediata a premio unico su un gruppo di due teste di cui ai precedenti punti 27), 28), 29) e 30);

56) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

57) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

58) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita a premio unico, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

59) condizioni generali di polizza per assicurazioni di rendita vitalizia immediata;

60) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

61) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 60);

62) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

63) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 62);

64) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte e di invalidità totale e permanente a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

65) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 64);

66) tariffa di assicurazione temporanea in caso di morte e di invalidità totale e permanente a premio unico, comprese le condizione di applicazione;

67) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 66);

68) condizioni regolanti la copertura del rischio di invalidità totale e permanente, da applicare alle tariffe di cui ai precedenti punti 64) e 66);

69) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

70) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 69);

71) tariffe di assicurazione a vita intera, a premio unico (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

72) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 71);

73) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione a vita intera di cui al precedente punto 71) allorquando il premio corrisposto ecceda l'importo di L. 5.000.000.

In relazione ai tassi di frazionamento di cui ai precedenti punti 42) e 43) poiché l'ammortamento dei premi annui in rate sub-annuali é determinato in senso demografico-finanziario si estingue nel caso di decesso dell'assicurato. Pertanto, per le forme per il caso di vita con contrassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare in caso di decesso dell'assicurato l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

La Carivita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Milano, dovrà evidenziare nel proprio bilancio d'esercizio le forme assicurative, rivalutabili o indicizzate approvate con il presente decreto utilizzando i moduli 8 e 10, distinti per ciascuna forma assicurativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A4287

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI UDINE

DECRETO RETTORALE 18 maggio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Udine, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1989, contenente il nuovo ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Udine rispettivamente in data:

consiglio di facoltà di agraria del 6 giugno 1990 e successive modificazioni del 25 luglio 1990 e del 15 maggio 1991 in cui sono state recepite le correzioni disposte dal Consiglio universitario nazionale;

consiglio di amministrazione del 5 luglio 1990;

senato accademico del 18 luglio 1990;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 31 ottobre 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Udine, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

L'art. 1, punto 4), relativo alla facoltà di agraria viene così modifcato:

4) FACOLTÀ DI AGRARIA:

a) corso di laurea in scienze agrarie;

b) corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari;

c) corso di laurea in scienze della produzione animale.

L'art. 25, comma 1, viene così modificato:

La facoltà di agraria conferisce le lauree in scienze agrarie, scienze e tecnologie alimentari e in scienze della produzione animale.

L'art. 30 viene così modificato:

Laurea in scienze e tecnologia alimentari.

La durata del corso di studi per la laurea in scienze e tecnologie alimentari è di cinque anni e comprende ventiquattro insegnamenti fondamentali (di cui venti annuali e quattro semestrali) e cinque annualità di insegnamenti opzionali (due corsi semestrali equivalgono ad uno annuale).

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Insegnamenti fondamentali propedeutici:

1) biochimica generale;

2) chimica analitica I;

3) chimica analitica II;

4) chimica fisica;

5) chimica generale ed inorganica;

6) chimica organica I;

7) chimica organica II;

8) enzimologia (semestrale);

9) fisica;

10) fisica tecnica (semestrale);

11) igiene;

12) matematica;

13) microbiologia generale;

14) morfologia e fisiologia animale;

15) morfologia e fisiologia vegetale.

Insegnamenti fondamentali di applicazione:

16) analisi chimica dei prodotti alimentari;

17) economia delle industrie agro-alimentari;

18) fisiologia della nutrizione e razionamento;

19) microbiologia degli alimenti;

20) microbiologia industriale;

21) produzioni animali (semestrale);

22) produzioni vegetali (semestrale);

23) tecnologie alimentari I (operazioni fondamentali);

24) tecnologie alimentari II (processi).

Le discipline indicate come I e II devono intendersi di due diversi contenuti e corrispondenti a due distinti esami.

Lo studente, prima dell'assegnazione della tesi di laurea, deve aver sostenuto un accertamento della conoscenza della lingua inglese, mediante colloquio e traduzione di testi scientifici effettuato con i docenti di discipline attinenti alla tesi stessa.

Insegnamenti opzionali distinti per aree disciplinari:

a) Discipline economiche, statistiche e giuridiche:

1) approvvigionamenti e mercato;

2) contabilità aziendale;

3) istituzioni di economia politica;

4) legislazione alimentare;

5) metodologia e statistica sperimentale.

b) Discipline biologiche:

1) botanica sistematica ed applicata;

2) zootecnia generale.

c) Discipline chimiche e biochimiche:

1) analisi chimica spettroscopica;

2) biochimica degli alimenti;

3) biochimica industriale;

4) chimica delle fermentazioni;

5) chimica e tecnologia degli aromi;

6) gestione della qualità dei prodotti alimentari;

7) esercitazioni di analisi chimica dei prodotti alimentari;

8) residui ed additivi;

9) biochimica applicata.

d) Discipline igieniche e microbiologiche:

1) biotecnologia delle fermentazioni;

2) detergenza e sanificazione degli impianti delle industrie alimentari;

3) difesa degli alimenti degli animali infestanti;

4) genetica dei microrganismi;

5) igiene degli alimenti;

6) ispezione degli alimenti di origine animale;

7) microbiologia lattiero-casearia;

8) patologia animale e ispezione delle carni;

9) patologia dei prodotti e delle derrate vegetali;

10) virologia;

11) tecniche microbiologiche.

e) Discipline nutrizionistiche:

1) principi di dietetica;

2) programmazione nutrizionale;

3) valutazione nutrizionale degli alimenti.

f) Discipline tecnologiche:

1) chimica e tecnologia del latte;

2) disegno tecnico e materiali;

3) enologia;

4) ergotecnica ed organizzazione aziendale;

5) macchine ed impianti per le industrie alimentari;

6) proprietà fisico-meccaniche dei prodotti agricoli e alimentari;

7) tecnica della ristorazione;

8) tecnologia dei cereali e derivati;

9) tecnologia dei prodotti alimentari tropicali e subtropicali;

10) tecnologia del condizionamento e della distribuzione;

11) tecnologia della birra;

12) tecnologia delle applicazioni frigorifere;

13) tecnologia delle bevande alcoliche;

14) tecnologia delle conserve alimentari;

15) tecnologia delle sostanze grasse;

16) trattamento dei sottoprodotti, degli effluenti ed approvvigionamento delle acque.

Ogni insegnamento opzionale, a giudizio della facoltà, nel manifesto portà avere durata annuale o semestrale.

La facoltà potrà inserire nello statuto altre discipline opzionali, la cui denominazione ed il cui contenuto non potranno comunque ricalcare in tutto o in parte quelli degli insegnamenti già esistenti.

Tutti gli insegnamenti del corso di laurea in «scienze e tecnologie alimentari» sono autonomi rispetto a quelli di uguale denominazione eventualmente presenti in altri corsi di laurea.

Con il consenso della facoltà lo studente potrà seguire un periodo di tirocinio presso istituzioni pubbliche o private operanti nel settore alimentare purché regolarmente convenzionate con l'Università.

L'art. 31 viene così modificato:

La facoltà stabilisce nel manifesto il numero e l'ordine di successione degli insegnamenti fondamentali propedeutici che lo studente deve seguire durante i primi due anni di corso. Per ottenere l'iscrizione al terzo anno lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti dei primi due anni di corso, o al massimo meno due, fermo restando che lo studente non potrà sostenere esami del tezo anno, se prima non avrà superato due esami dei primi due anni di corso.

Gli studenti dovranno rispettare il seguente ordine di precedenza fra gli esami di profitto:

1) l'esame di fisica deve essere preceduto da quello di matematica;

2) l'esame di chimica organica I deve essere preceduto da quello di chimica generale ed inorganica;

3) l'esame di chimica fisica deve essere preceduto da quelli di chimica generale ed inorganica e di fisica;

4) l'esame di chimica analitica I deve essere preceduto da quelli di chimica generale ed inorganica e di matematica;

5) l'esame di chimica analitica II deve essere preceduto da quelli di chimica analitica I e di chimica fisica;

6) l'esame di chimica organica II deve essere preceduto da quello di chimica organica I;

7) l'esame di produzioni vegetali deve essere preceduto da quello di morfologia e fisiologia vegetale;

8) l'esame di produzioni animali deve essere preceduto da quello di morfologia e fisiologia animale;

9) l'esame di fisica tecnica deve essere preceduto da quello di fisica;

10) l'esame di microbiologia generale deve essere preceduto da quello di chimica organica I;

11) l'esame di biochimica generale deve essere preceduto da quello di chimica organica II;

12) l'esame di analisi chimica dei prodotti alimentari deve essere preceduto da quello di chimica analitica II;

13) l'esame di igiene deve essere preceduto da quello di microbiologia generale;

14) l'esame di enzimologia deve essere preceduto da quelli di chimica analitica II e di biochimica generale;

15) l'esame di tecnologie alimentari I deve essere preceduto da quelli di chimica analitia II, biochimica generale, fisica tecnica, produzioni vegetali e produzioni animali;

16) l'esame di tecnologie alimentari II deve essere preceduto da quello di tecnologie alimentari I;

17) l'esame di fisiologia della nutrizione e razionamento deve essere preceduto da quelli di produzioni animali, produzioni vegetali e biochimica generale;

18) l'esame di microbiologia industriale deve essere preceduto da quello di microbiologia generale;

19) l'esame di microbiologia degli alimenti deve essere preceduto da quelli di microbiologia generale e di igiene;

20) l'esame di economia delle industrie agro-alimentari deve essere preceduto da quello di matematica.

L'art. 32 viene così modificato:

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami relativi alle ventisette discipline annuali o equivalenti previste dal piano di studio. A tale effetto due corsi semestrali sono computati come un corso annuale.

L'art. 33 viene così modificato:

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi a carattere sperimentale su un tema scelto dallo studente in accordo con il professore della disciplina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Udine, 18 maggio 1991

Il rettore

91A4314

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

DECRETO RETTORALE 2 luglio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 844, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1984, n. 836, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Brescia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 80 a 85, relativi alla scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia sono sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia

Art. 80. — È istituita la scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia presso l'Università degli studi di Brescia.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in ginecologia e ostetricia.

La scuola rilascia i titoli di specialista in ginecologia e ostetricia, indirizzo di ginecologia e ostetricia, indirizzo in fisiopatologia della riproduzione umana.

Art. 81. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 82. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 83. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 84. — La scuola comprende dodici aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento;

b) ostetricia (gravidanza, parto e puerperio fisiologici);

c) metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio;

d) ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione;

e) gravidanza e parto a rischio;

f) medicina fetale;

g) ginecologia;

h) ginecologia oncologica;

i) andrologia;

l) diagnostica prenatale;

m) controllo della fertilità, della sterilità di coppia e dell'educazione demografica;

n) terapia medica e chirurgica della sterilità di coppia.

Art. 85. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento:

genetica medica;
istologia ed embriologia;
anatomia macro e microscopica dell'apparato genitale e anatomia topografica della pelvi;
fisiopatologia della riproduzione umana;
ginecologia endocrinologica;
andrologia;
immunologia.

b) Ostetricia (gravidanza, parto e puerperio fisiologici):

ostetricia (fisiologia ostetrica);

endocrinologia ostetrica;

metodologia clinica.

c) Metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio:

metodologia clinica (diagnostica ostetrica strumentale);

metodologia clinica (diagnostica ginecologica strumentale);

citopatologia;

patologia clinica.

d) Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione:

pianificazione familiare;

medicina preventiva;

diagnostica senologica;

psicologia e psicosomatica;

sessuologia;

organizzazione e programmazione sanitaria;

medicina legale e delle assicurazioni.

e) Gravidanza e parto a rischio:

ostetricia;

tecniche operatorie in ostetricia;

anatomia e istologia patologica;

anestesia e rianimazione;

terapia del dolore;

diagnostica per immagini.

f) Medicina fetale:

ostetricia fetale (medica e chirurgica);

neonatologia.

g) Ginecologia:

metodologia clinica (diagnostica ginecologica);

anatomia e istologia patologica;

ginecologia;

ginecologia urologica;

diagnostica per immagini;

ginecologia dell'adolescente;

chirurgia addominale;

tecniche operatorie ginecologiche.

h) Ginecologia oncologica:

ginecologia oncologica;

chemioterapia antiblastica;

radiodiagnostica e radioterapia.

i) Andrologia:

endocrinologia andrologica;

fisiologia dell'apparato genitale maschile in funzione della riproduzione.

l) Diagnostica prenatale:

fisiopatologia embriofetale e placentare;

diagnostica di laboratorio strumentale prenatale;

monitoraggio ormonale biofisico e biochimico prenatale;

teratologia;

citogenetica.

m) Controllo della fertilità, della sterilità di coppia e dell'educazione demografica:

contraccezione e pianificazione familiare

principi di educazione demografica;

sterilizzazione maschile e femminile;

immunopatologia della riproduzione umana;

diagnostica di laboratorio nella sterilità di coppia;

diagnostica strumentale nella sterilità di coppia;

psicosomatica della riproduzione.

n) Terapia medica e chirurgica della sterilità di coppia:

terapia medica della sterilità femminile;

terapia medica della sterilità maschile;

terapia medica della sterilità di coppia;

operazioni ginecologiche di interesse riproduttivo;

operazioni andrologiche di interesse riproduttivo;

fecondazione artificiale.

Art. 86. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento (ore 155):

genetica medica	ore	20
istologia ed embriologia	»	20
anatomia macro e microscopica dell'apparato genitale e anatomia topografica della pelvi	»	20
fisiopatologia della riproduzione umana	»	40
ginecologia endocrinologica	»	30
andrologia	»	15
immunologia	»	10

Gravidanza, parto e puerperio fisiologici (ore 110):

ostetricia (fisiologia ostetrica)	ore	60
endocrinologia ostetrica	»	20
metodologia clinica	»	30

Metodologia diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 80):

metodologia clinica (diagnostica ostetrica strumentale)	»	60
citopatologia	»	20

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 55):

medicina preventiva in ginecologia e ostetricia	»	20
diagnostica senologica	»	15
psicologia e psicosomatica	»	10
sessuologia	»	10

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio (ore 70):

metodologia clinica (diagnostica ginecologica strumentale)	ore	30
citopatologia	»	20
patologia clinica	»	20

Gravidanza e parto a rischio (ore 200):

tecniche operatorie ostetriche	»	80
anatomia e istologia patologica	»	20
ostetricia	»	100

Ginecologia (ore 130):

metodologia clinica (diagnostica ginecologica)	»	30
anatomia ed istologia patologica	»	20
ginecologia	»	80

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo in ginecologia ed ostetricia:

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 50):

pianificazione familiare	ore	20
organizzazione e programmazione sanitaria	»	10
medicina legale e delle assicurazioni	»	20

Gravidanza e parto a rischio (ore 120):

anestesia e rianimazione in ostetricia	»	20
tecniche operatorie ostetriche	»	50
ostetricia	»	50

Medicina fetale (ore 100):

ostetricia fetale (medica e chirurgica)	ore	60
neonatologia	»	40

Ginecologia (ore 130):

tecniche operatorie in ginecologia	»	50
ginecologia	»	70
ginecologia dell'adolescente	»	10

Monte ore elettivo: ore 400.

4°. Anno - indirizzo in ginecologia e ostetricia:

Gravidanza e parto a rischio (ore 80):

diagnostica per immagini	ore	20
ostetricia	»	50
terapia del dolore	»	10

Ginecologia (ore 240):

ginecologia urologica	»	30
diagnostica per immagini	»	30
chirurgia addominale	»	20
tecniche operatorie in ginecologia	»	60
ginecologia	»	100

Ginecologia oncologica (ore 80):

ginecologia oncologica	»	40
chemioterapia antiblastica	»	20
radiodiagnostica e radioterapia	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo in fisiopatologia della riproduzione umana:

Andrologia (ore 50):

endòcrinologia andrologica	ore	25
fisiologia apparato genitale maschile in funzione della riproduzione	»	25

Diagnostica prenatale (ore 280):

fisiopatologia embriofetale e placentare	»	100
diagnostica di laboratorio strumentale prenatale	»	50
monitoraggio ormonale biofisico e biochimico prenatale	»	100
teratologia	»	10
citogenetica	»	20

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 70):

medicina legale e delle assicurazioni	»	20
pianificazione familiare	»	30
organizzazione e programmazione sanitaria	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

4º Anno - indirizzo in fisiopatologia della riproduzione umana:

Controllo della fertilità, della sterilità di coppia e dell'educazione demografica (ore 250):

contraccezione e pianificazione familiare	ore	100
principi di educazione demografica	»	25
sterilizzazione maschile e femminile	»	20
immunopatologia della riproduzione umana	»	20
diagnostica di laboratorio nella sterilità di coppia	»	30
diagnostica strumentale nella sterilità di coppia	»	30
psicosomatica della riproduzione	»	25

Terapia medica e chirurgica della sterilità di coppia (ore 150):

terapia medica della sterilità femminile	»	30
terapia medica della sterilità maschile	»	30
terapia medica della sterilità di coppia	»	30
operazioni ginecologiche di interesse riproduttivo	»	20
operazioni andrologiche di interesse riproduttivo	»	20
fecondazione artificiale	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 87. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei reparti/divisioni/ambulatori e laboratori afferenti al dipartimento materno infantile e tecnologie biomediche.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo. Il consiglio della scuola può altresì disporre l'attivazione di un corso di inglese scientifico.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Brescia, 2 luglio 1991

Il rettore: PRETI

91A4313

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 13 agosto 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia nella riunione del 22 novembre 1990;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione rispettivamente nelle riunioni del 21 gennaio 1991 e del 13 febbraio 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 13 aprile 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 281, 282, 283, relativi alla scuola di specializzazione in oftalmologia, sono soppressi.

Dopo l'art. 280 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, vengono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in oftalmologia:

Scuola di specializzazione in oftalmologia

Art. 281. — È istituita la scuola di specializzazione in oftalmologia presso l'Università degli studi di Torino.

La scuola ha lo scopo di conferire una completa preparazione specialistica nel campo dell'oftalmologia con le conseguenti possibilità operative.

La scuola rilascia il titolo di specialista in oftalmologia.

Art. 282. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.

Art. 283. — Per l'attuazione delle attività didattiche, programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia: istituto di oftalmologia.

Art. 284. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 285. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologia normale e patologia oculare;

b) fisiopatologia della visione;

c) semeiotica oculare;

d) patologia e clinica oculare;

e) chirurgia oftalmologica.

Art. 286. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologia oculare normale e patologica:

anatomia oculare;
embriologia e genetica oculare;
anatomia e istologia patologica.

b) Fisiopatologia della visione:

ottica fisiopatologica; esame e correzione della refrazione;
fisiopatologia della visione binoculare e ortottica.

c) Semeiotica oculare:

semeiotica clinica e strumentale.

d) Patologia e clinica oculare:

oftalmologia;
oftalmologia pediatrica;
neuroftalmologia;
malattie oculari in rapporto alle affezioni generali;
ergoftalmologia, infortunistica e medicina legale oftalmologiche.

e) Chirurgia oftalmologica:

chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita;
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio;
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio.

Art. 287. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfologia oculare normale e patologica (ore 50):
anatomia oculare . . . . ore 10
embriologia e genetica oculare. . . . » 10
anatomia e istologia patologica . . . » 30

Fisiopatologia della visione (ore 150):
ottica fisiopatologica; esame e correzione della refrazione. . . . . » 150

Semeiotica oculare (ore 200):
semeiotica clinica e strumentale . . . » 200

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Fisiopatologia della visione (ore 50):
fisiopatologia della visione binoculare e ortottica . . . . ore 50

Semeiotica oculare (ore 100):
semeiotica clinica e strumentale . . . » 100

Patologia e clinica oculare (ore 100):
oftalmologia . . . . » 50
oftalmologia pediatrica . . . . » 25
neuroftalmologia. . . . . » 25

Chirurgia oftalmologica (ore 150):
chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita . . . . » 75
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio. » 75

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Patologia e clinica oculare (ore 200):
oftalmologia . . . . ore 150
malattie oculari in rapporto alle affezioni generali . . . . » 35
ergoftalmologia, infortunistica e medicina legale oftalmologica. . . . . » 15

Chirurgia oftalmologica (ore 200):
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio. » 100
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Patologia e clinica oculare (ore 100):

oftalmologia . . . . ore 100

Chirurgia oftalmologica (ore 300):

chirurgia del segmento anteriore dell'occhio . . . . » 150

chirurgia del segmento posteriore dell'occhio . . . . » 150

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 288. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparto di degenza donna;
reparto di degenza uomini;
reparto di elettrofisiopatologia;
reparto di perimetria;
reparto di fluoroangiografia e fluorofotometria;
reparto di ecografia;
reparto di ortottica;
reparto di laser terapia;
sala operatoria;
pronto soccorso;
ambulatorio generale;
ambulatorio glaucomi;
ambulatorio malattie retiniche;
ambulatorio per la fisiologia corneale;
ambulatorio per pazienti ipovedenti;
laboratorio di emodinamica oculare;
laboratorio di biometria oculare;
laboratorio di microscopia endoteliale;
laboratorio di biochimica oculare;
laboratorio di pupillografia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 13 agosto 1991

Il rettore: DIANZANI

91A4315

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 27 settembre 1991, n. 23.

Importazione di autoveicoli non fuoristrada da turismo ed altri costruiti principalmente per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa (v.d. ex 87.03), autoveicoli non fuoristrada per il trasporto di merci (v.d. ex 87.04), ovvero di motocicli (v.d. ex 87.11) di origine giapponese, già immessi in libera pratica comunitaria CEE.

Si fa seguito alla circolare n. 9 del 20 marzo 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 1990 e relativa alle autorizzazioni automatiche di importazione: domande per l'importazione di taluni prodotti originari di Paesi terzi ed immessi in libera pratica comunitaria in altri Stati membri.

Al riguardo, tenuto conto delle recenti intese tra la CEE ed il Giappone relative all'eliminazione, in tutte le regioni costituenti il mercato comunitario, delle restrizioni quantitative alle importazioni di autovetture giapponesi in vista del mercato unico del 1993, nonché delle considerazioni rappresentate in materia dal Ministero delle finanze, si comunica che per i prodotti indicati in oggetto, le domande di importazione debbono essere redatte esclusivamente sui modelli di autorizzazione, composti di nove esemplari, sulla base del fac-simile allegato. I suddetti modelli possono essere reperiti presso le locali camere di commercio e devono essere compilati in forma dattiloscritta, a cura dell'importatore, nelle parti non riservate al Ministero: caselle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9; le caselle dal n. 10 al n. 17 sono riservate esclusivamente all'uso ufficiale.

Nella casella n. 15, in alto, a cura dell'importatore dovrà essere dattiloscritta la seguente frase: «La suddetta importazione è effettuata in quanto la merce risulta in libera pratica nei Paesi CEE ed è scortata da documenti attestanti la posizione comunitaria».

Le istanze alle scadenze previste dalle relative decisioni CEE, dovranno essere presentate al Ministero del commercio con l'estero - D.G. importazioni ed esportazioni - Divisione V - Viale Boston - 00144 Roma. Sulle stesse il Ministero provvederà ad apporre un timbro a calendario attestante la data di arrivo.

1) Le istanze dovranno contenere i seguenti elementi:

1.1) nome o ragione sociale e indirizzo dell'importatore (comprensivo del c.a.p. ed eventualmente numero del telex) (casella 2) e dell'esportatore dello Stato membro di provenienza (casella 5);

1.2) codice fiscale e partita IVA della ditta richiedente;

1.3) Paese d'origine del prodotto con l'indicazione:

della denominazione commerciale;
numero tariffa codice S.A.;

1.4) dogana presso la quale sarà effettuata l'operazione (casella 1);

1.5) valore e quantitativo del prodotto (casella 9).

2) Le ditte debbono allegare contestualmente alla domanda:

2.1) certificato di iscrizione alla camera di commercio in originale con validità non inferiore a sessanta giorni dalla data del rilascio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi della legge n. 15/1968, attestante presso quale camera di commercio la società istante è iscritta, la data di iscrizione, il numero di iscrizione e l'attività per la quale è iscritta;

2.2) le ditte del settore — partecipanti alla ripartizione di cui al seguente punto 3.2) — dovranno altresì allegare, al momento dello sdoganamento e dell'utilizzazione dell'autorizzazione, una dichiarazione del legale rappresentante in cui si impegnano a non effettuare l'importazione di autoveicoli (o motocicli) di quelle marche giapponesi delle quali sono concessionarie. Non sono considerati concessionari i distributori ufficiali e gli importatori.

3) Qualora la Commissione CEE, a seguito di accoglimento di un ricorso all'art. 115 del Trattato di Roma, stabilisca che un determinato quantitativo di prodotti debba comunque essere importato, per la ripartizione di detto quantitativo, fatte salve le disposizioni previste dalla stessa Commissione, si terrà conto del numero delle richieste regolarmente presentate e dell'ordine cronologico di presentazione delle domande; detta ripartizione sarà fatta secondo i seguenti criteri:

3.1) i privati, le ditte non del settore e le ditte del settore costituite da meno di un anno o che non hanno effettuato precedentemente importazioni di autoveicoli non fuoristrada (o motocicli) di origine giapponese partecipano in ragione di un autoveicolo (o motociclo) a richiedente;

3.2) la quota restante verrà ripartita tra tutte le società importatrici, in proporzione alle importazioni di autoveicoli non fuoristrada (o motocicli) di origine giapponese, effettuate nel quinquennio precedente.

All'uopo le istanze devono essere corredate da apposite distinte, come da fac-simile allegato (allegato *B*), delle bolle doganali relative alle importazioni di autoveicoli non fuoristrada (o motocicli) di origine giapponese durante il periodo sopra menzionato. La distinta deve contenere: il numero delle bolle doganali, la data, la voce doganale, l'origine, la provenienza, la descrizione della merce, il valore in lire italiane ed il totale dei pezzi importati; per ciascun anno solare deve predisporsi separata distinta.

La distinta deve essere sottoscritta, a pena di irricevibilità, dal legale rappresentante della società. Tale firma deve essere autenticata nelle forme di legge (art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Qualora il quantitativo previsto dalla decisione della Commissione CEE sia inferiore al numero delle domande di cui al punto 3.2), si procederà ad una estrazione a sorte.

I privati e le ditte non del settore possono avanzare richieste per un solo autoveicolo e/o un solo motociclo una volta l'anno e sono tenuti ad immatricolare a proprio nome l'autoveicolo e/o il motociclo assegnato. Detti operatori sono altresì tenuti ad inserire nella casella 15 la seguente clausola: «Ai fini della successiva immatricolazione la dogana annoterà sulla bolletta di importazione ed equipollente documento doganale che l'importatore intestatario della licenza immatricolerà l'autovettura (o motociclo) a proprio nome».

Tutte le domande presentate ai sensi della presente circolare dovranno essere sottoscrtitte dall'organo che in base all'ordinamento societario è in grado di assumersi la responsabilità civile e penale dell'operazione. Tale firma dovrà essere autenticata nelle forme di legge così come autenticate devono essere le firme dei privati cittadini.

Le domande di importazione devono contenere un solo tipo di merce (autoveicolo o motociclo).

Particolare cura dovrà essere posta dagli operatori nella compilazione dei modelli di domanda, sia perché trattasi di speciale carta autocopiante che viene utilizzata per il rilascio del provvedimento amministrativo, sia perché le domande prive di uno o di alcuni elementi previsti da questa circolare non saranno prese in considerazione.

Le autorizzazioni saranno rilasciate con validità di sei mesi; le richieste di modifica e proroga non saranno di regola accolte.

Il divieto di cessione delle autorizzazioni è disciplinato dagli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 1923, convertito dalla legge 7 luglio 1927, n. 1495.

La circolare n. 32 del 26 ottobre 1990 è abrogata.

In via transitoria, al fine di ovviare agli inconvenienti sorti in sede di applicazione della citata circolare n. 32/90 e contemporaneamente al fine di non ritardare il rilascio delle autorizzazioni, si dispone che le istanze presentate dagli operatori nel periodo 1-12 luglio 1991 a fronte del contingente di n. 10.500 autoveicoli disposto dalla Commissione delle C.E. per il secondo semestre 1991, e non ancora accolte, saranno esaminate sulla base dei criteri previsti dalla stessa circolare n. 32/90 e gli importi risultanti, ove possibile, ridotti del 50%.

La parte residua del contingente di autoveicoli sarà ripartita in base ai criteri della presente circolare tra tutti gli operatori che hanno inoltrato istanza nel periodo 1-12 luglio 1991, i quali facciano pervenire al Ministero del commercio con l'estero, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare, le distinte di importazioni effettuate secondo l'allegato fac-simile, e ciò ai fini della nuova ripartizione.

Il Ministro: LATTANZIO

ALLEGATO 1

AUTORIZZAZIONE DI IMPORTAZIONE

☐ MODIFICA (1) *aut. MINCOMES n.* .... *MINFINANZE n.* .... *del* ....

☐ PROROGA (1) *aut. MINCOMES n.* .... *MINFINANZE n.* .... *del* ....

1 Dogana

2 Importatore (nome, cognome o ragione sociale - indirizzo)

Via/Piazza
Città (C.A.P.)
N° iscrizione C.C.I.A.A.
N° Meccanografico posizione commercio estero C.C.I.A.A. M

3 Paese origine
Codice

4 Paese provenienza
Codice

5 Fornitore estero

10 N° Prot. *MINCOMES*

11 MIN. FINANZE — Prot. N° — Data rilascio

6 N. Tariffa doganale	7 Cod. stat. naz.	8 Denominazione della merce secondo la tariffa dei dazi doganali	12 Quantità	Unità misura	13 Valore	Unità misura

14 Valore *(in lettere)*

Quantità *(in lettere)*

15 La dogana indicata è autorizzata a consentire l'importazione della merce sopraspecificata
(Eventuali istruzioni speciali)

16 Ministero delle Finanze
D.G. Dogane e I.I.

17 Ministero del Commercio con l'Estero
D.G. Importazioni - Esportazioni-

18 Modello da compilare a cura dell'importatore nelle parti NON riservate al Ministero: Caselle 1, 2, 3, 4, (5 facoltativa), 6, 7, 8 e 9.
Le caselle da 10 a 17 sono riservate esclusivamente all'uso ufficiale. - La casella 9 è contenuta negli esemplari 8 e 9.
(1) *Contrassegnare con x la modalità che interessa*

(Vedi avvertenze sul retro della copia della domanda: esemplare n: 9)

Esemplare n. 1. - Per la Dogana. L'autorizzazione è valida sei mesi, salvo diversa indicazione, a partire dalla data di rilascio.

9 Domanda e comunicazioni dell'importatore

MARCHE DA BOLLO

(firma dell'importatore)

Luogo e data

Esemplare n. 8. - Domanda da compilare a cura dell'importatore utilizzando esclusivamente la presente casella 9.

ALLEGATO 2

FAC-SIMILE DISTINTA DELLE IMPORTAZIONI

Bolla n.	Data	Voce doganale	Statistica doganale	Descrizione merce	Origine Giappone	Provenienza	Valore	Numero pezzi

Per ciascun anno solare devono essere predisposte separate distinte; esse devono riferirsi soltanto ai prodotti relativi al contingente cui si intende partecipare.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità civile e penale, che i dati sopra riportati sono veritieri e si impegna a mantenere a disposizione dell'amministrazione, per eventuali controlli, la relativa documentazione originale (bolle di importazione).

Firma e qualifica ....
(debbono corrispondere a quelle della domanda)

Autentica della firma

91A4335

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica di Trichiana ad accettare una donazione

Con decreti del prefetto della provincia di Belluno 28 maggio 1991, n. 1.14.3/3406 e 12 marzo 1990, n. 1.14.3/1323 Sett. I, sez. 2ª, la direzione didattica di Trichiana è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dal sig. Rodolfo Vaiana, consistente in un videolettore magnetico «Fenner - video cassette player - Model: VR 2200» del valore di L. 618.800 da destinarsi alla dipendente scuola elementare di Limana.

91A4320

Autorizzazione alla scuola elementare «Da Verrazzano» ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto della provincia di Genova 16 agosto 1991, prot. n. 1057/91 Sett. 2/2, la scuola elementare «Da Verrazzano», via Fabrizi, 51, Genova, è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dal comitato dei genitori della predetta scuola, consistente in una fotocopiatrice «Canon NP 1010» del valore di L. 1.785.000.

Con decreto del prefetto della provincia di Genova 16 agosto 1991, prot. n. 1057-*bis*/91 Sett. 2/2, la scuola elementare «Da Verrazzano», via Fabrizi, 51, Genova, è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dal comitato dei genitori della predetta scuola, consistente in un videolettore «Cat 410» del valore di L. 300.000.

91A4321

Autorizzazione alla direzione didattica di Asolo ad accettare una donazione

Con decreti del prefetto della provincia di Treviso 12 maggio 1990 e 21 aprile 1989, n. 1434, la direzione didattica di Asolo è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dal sig. Fraccaro Andrea, consistente in un televisore a colori Nordmende mod. Futura M 63 del valore di L. 900.000 e in un videoregistratore Nordmende mod. V 1403 del valore di L. 700.000.

91A4322

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Milano n. 447 del 13 luglio 1991, l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della Unione chimica medicamenti Difme S.p.a. la donazione di un impianto di ricerca personale Philips «DP 300», del valore complessivo di L. 3.789.198 circa, da destinare all'istituto di chirurgia generale e di oncologia chirurgica.

Con decreto del prefetto di Milano n. 483 del 27 luglio 1991, l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte del prof. Mario Dal Pra la donazione di una biblioteca di studi sulla storia della filosofia, del valore di L. 25.000.000 circa, da destinare al dipartimento di filosofia.

Con decreto del prefetto di Milano n. 484 del 27 luglio 1991, l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della sig.ra Maria Del Monte la donazione di una biblioteca di Romanistica, del valore complessivo di L. 50.000.000 circa, da destinare all'istituto di filologia moderna.

Con decreto del prefetto di Milano n. 485 del 27 luglio 1991, l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Fidia la donazione di una serie di apparecchiature scientifiche, del valore complessivo di L. 10.000.000 circa, da destinare all'istituto di scienze farmacologiche della facoltà di farmacia.

91A4323

Autorizzazione all'Università cattolica del «Sacro Cuore» di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano n. 478 del 27 luglio 1991, l'Università cattolica del «Sacro Cuore» di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della società Hewlett Packard italiana S.p.a. la donazione di un sistema ecografico HP 77030A con videoregistratore, stampante e relative periferiche del valore di L. 394.556.000.

91A4324

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 559/C.7720-XV-J del 12 luglio 1991 il manufatto esplosivo denominato: «Capsula a percussione M29 A1» che la società Fiat Ciei S.p.a. - Divisione Borletti FB intende importare dalla società Giat Industries, sita in Tarbes (Francia), è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria, gruppo A, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

91A4345

Riconoscimento e classificazione di artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale n. 559/C.10179-XV-J del 6 agosto 1991 l'artificio pirotecnico denominato: «KG 18 Speed Fire (d.o. Hot Rod)» che la società U. Borgonovo intende importare dalla Repubblica popolare cinese, è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del teso unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria, gruppo C, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

91A4346

Riconoscimento e classificazione di polveri da caccia

Con decreto ministeriale n. 559/C.7893-XV-J del 26 luglio 1991 la polvere da caccia denominata: «Aquila 3» che la società Cheddite Italia S.p.a. intende produrre nello stabilimento della società Sipe Nobel di Orbetello (Grosseto), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella prima categoria, gruppo A, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.7894-XV-J del 7 agosto 1991 la polvere da caccia denominata: «Granular Cheddite Super» che la società Cheddite Italia S.p.a. intende fabbricare presso lo stabilimento della società Sipe Nobel di Orbetello (Grosseto), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella prima categoria, gruppo A, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

91A4347

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'ospedale maggiore di Milano ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 24 luglio 1991, l'ospedale maggiore di Milano è stato autorizzato a conseguire il legato, consistente in un fabbricato sito in Milano, via Sidoli n. 23, ad eccezion fatta di un appartamento legato alla sig.ra Agnese Pedrech, disposto dalla sig.ra Maria Zampori ved. Bianchi con testamento olografo pubblicato per atto dott. Giambattista Trabace, notaio in Sesto San Giovanni, numero di repertorio 5158.

91A4340

Autorizzazione all'Associazione italiana amici di Raoul Follereau in Bologna, ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 24 luglio 1991, l'Associazione italiana amici di Raoul Follereau, in Bologna, è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente nella quota di 1/3 di un appartamento sito in Bergamo, via 24 Maggio n. 11, del periziato valore di L. 106.000.000, disposto dalla sig.ra Pierina Crespinetti ved. Moretti con testamento olografo pubblicato per atto dott. Maria Paganoni, notaio in Bergamo, n. di repertorio 29169.

91A4341

Autorizzazione all'Associazione volontari italiani del sangue in Milano, ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 24 luglio 1991, l'Associazione volontari italiani del sangue, in Milano, via Livigno n. 3, è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente in azioni della Banca provinciale lombarda e titoli Cariplo per un valore presumibile di L. 10.000.000, disposta dalla sig.ra Maria Maglia con testamento olografo pubblicato per atto dott. Umberto Ponti, notaio in Cremona, n. di repertorio 19578.

91A4342

Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori in Roma, ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 24 luglio 1991, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, con sede in Roma, via A. Torlonia n. 15, è stata autorizzata ad accettare la donazione, consistente in un immobile sito in Vaglio di Basilicata, disposta dal sig. Giuseppe Martinelli con atto dott. Bianca Perri Pedio, notaio in Potenza, n. di repertorio 22209.

91A4343

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 24 luglio 1991, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano, è stato autorizzato ad accettare la donazione, consistente in una unità immobiliare sita in Milano, via Venezian n. 4, disposta dai signori Re Alberti, Confalonieri Ildegonda, Biancardi Mario e Biagini Giuliana con atto dott. Antonio Rezia, notaio in Milano, n. di repertorio 27699/7567.

91A4344

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Fissazione di termini relativi all'operatività dell'elenco dei fornitori di servizi e beni

Il consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A., nella riunione del 18 settembre 1991, ha ravvisato la necessità di stabilire un termine a partire dal quale saranno invitate dall'A.I.M.A. a partecipare alle gare, per l'affidamento di beni e servizi necessari all'Azienda, esclusivamente le imprese iscritte nell'elenco istituito con delibera del 21 novembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 del 22 febbraio 1991. Si informano, pertanto, le imprese interessate che per le gare che si svolgeranno nell'anno 1992, l'A.I.M.A. inviterà le ditte che hanno presentato domanda d'iscrizione nell'elenco stesso entro la data del 31 dicembre 1991.

91A4395

PREFETTURA DI TRIESTE

Rettifica di decreto prefettizio concernente la restituzione di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio del 2 settembre 1991, n. 1.13/2-1053, il decreto prefettizio del 22 novembre 1949, n. 11419/7946, con il quale il cognome del sig. Francesco Pieri, nato a Comeno il 18 agosto 1896 è stato restituito nella forma originaria di «Percic» con l'omissione del segno diacritico (ˇ) sulle lettere «c» e con estensione alla moglie Carolina Simoneta ed ai figli Giuseppe e Giovanna, è stato rettificato in seguito all'istanza presentata il 2 agosto 1991, per quanto riguarda gli effetti nei confronti della nipote Silva Percic, figlia di Giuseppe, nata a Trieste il 16 dicembre 1962, il cui cognome viene indicato in «Perčič» anziché in «Percic».

Il sindaco di Sgonico (Trieste) è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del presente decreto all'interessata.

91A4348

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1991 recante lo scioglimento del consiglio comunale di Delianuova. (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 231 del 2 ottobre 1991)

Nella relazione del Ministro dell'interno pubblicata in calce al decreto citato in epigrafe, alla pag. 14 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Fra i componenti del consiglio comunale figurano: *Angelo Gullace*, assessore, ...», si legga: «Fra i componenti del consiglio comunale figurano: *Giuseppe Licastro*, assessore, ...» e dove è scritto: «Già nel 1976 il *Gullace* fu sottoposto...», si legga: «Già nel 1976 il *Licastro* fu sottoposto...».

91A4419

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano 29 maggio 1990 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 174 del 27 luglio 1990)

Nel decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 14, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, nell'elenco degli insegnamenti complementari aggiunti indicati all'articolo unico, in corrispondenza del numero 136), dove è scritto: «136) *filosofia* biblica», si legga: «136) *filologia* biblica»; in corrispondenza del numero 155), dove è scritto: «155) *filosofia* celtica», si legga: «155) *filologia* celtica» e in corrispondenza del numero 158), dove è scritto: «158) *filosofia* ellenistico-giudaica», si legga: «158) *filologia* ellenistico-giudaica».

91A4352

Avviso relativo al comunicato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale riguardante: «Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 169 del 20 luglio 1991)

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 24, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, il periodo iniziale per cui è corrisposto il trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori dell'azienda riportata al n. 5) S.r.l. Mizar Tricot, con sede e stabilimento in Roma, è rettificato nel senso che dove è scritto: «periodo: dal 28 *dicembre* 1987 al 27 aprile 1988;», si legga: «periodo: dal 28 *ottobre* 1987 al 27 aprile 1988;».

91A4396

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.200